



CIRCOLO FOTOGRAFICO CULTURALE
"L'OBIETTIVO" A.P.S.
Via Roma, 42
33037 Pasian di Prato (Udine)
www.circolobiectivo.it - info@circolobiectivo.it

Pasian di Prato 28/01/2025

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci

Ordine del giorno:

- Lettura e approvazione dello Statuto dell'Associazione
- Proposte per attività anno 2025 da presentare al "Tavolo Permanente degli Enti no Profit".
- Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci con diritto di voto:

Bragato Silvio, Brino Paolo, Giuliana Cao (delega), Comuzzo Dino, Cosatto Duilio, Covazzi Fausto, Cumaro Giorgio, De Cecco Rolando, De Nobili Giancarlo (delega), Garbo Fulvia, Gobatto Remo, Maestrutti Mauro, Mirò Salguero Angel, Morassutti Giovanna (delega), Peratoner Franca, Peratoner Carlo (delega), Peressoni Andrea (delega), Pudilli Fabio, Quaiattini Ivano, Rigoli Luigi, Scialino Emanuela, Siega Ducaton Massimo, Toso Stefano

Alle ore 20,45 ha inizio l'assemblea.

1. Lettura e approvazione dello Statuto dell'Associazione:

- a. Il Presidente, Stefano Toso, ripercorre il processo di revisione informando di aver provveduto, in data 23/01/2025, a trasmettere al CSV FVG ETS Ente gestore del Centro Servizi Volontariato del Friuli-Venezia Giulia bozza dello statuto con le variazioni richieste per un consulto legale.

In data 24/01/2025 il CSV FVG ETS ci ha risposto dando parere favorevole alle variazioni indicando anche la riscrittura dell'articolo 1 e alcuni suggerimenti per quanto riguarda la scrittura degli articoli 8 e 9.

Durante il dibattito l'assemblea conviene quanto segue:

- **ART.1 (Denominazione, sede e durata)** revisione completa come indicato dal CSV FGV ETS
- **ART.2 (Scopo, finalità e attività)** sostituzione del punto: "Prendere o dare in locazione, possedere e gestire beni mobili ed immobili;" con la seguente dicitura "Prendere in locazione, e gestire beni mobili ed immobili;"
- **ART.8 (Organo di amministrazione)** aggiunto tra i compiti "eleggere tra i propri componenti a maggioranza dei presenti sia il Presidente che il vicepresidente" e modificato il numero e durata in carica dei componenti come segue: "L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieleggibili"
- **ART.9 (Presidente)** rimozione del capoverso "Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti" e aggiunto "Il Vicepresidente

sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni."

Al termine della discussione l'assemblea approva all'unanimità.

I soci con diritto al voto sono 29, all'assemblea sono presenti 18 soci più 5 per delega, per un totale di 23 votanti. Al voto: 23 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

2. Proposte per attività anno 2025 da presentare al "Tavolo Permanente degli Enti no Profit."
 - a. Proseguire le collaborazioni con le associazioni del rugby, banco alimentare e pro loco di Pasian di Prato;
 - b. Lavoro collettivo con mostra finale sugli artigiani e commercianti del comune di Pasian di Prato;
 - c. Obiettivo Viaggi 2025;
 - d. Corsi/Workshop attraverso le conoscenze dei nostri soci;
 - e. Serate con invito di fotografi o racconti da parte di soci su autori famosi;
 - f. Serate del martedì con racconti e foto dei soci.
3. Varie ed eventuali
 - a. Il presidente dà lettura del verbale relativo all'incontro con la commercialista ed evidenzia la necessità, una volta ultimato il processo di registrazione dello statuto, che prima dell'assemblea ordinaria i soci si rendano disponibili a entrare nell'organo di amministrazione (Direttivo)

Alle ore 22,30 l'assemblea viene sciolta.

1. Soci presenti con e senza diritto di voto.
2. Esito del consulto legale
3. Statuto revisionato da registrare

Il presidente dell'assemblea

Stefano Toso

Il segretario dell'assemblea

Franca Peratoner

REGISTRATO a UDINE il 28 FEB. 2025

AL N° 425 SERIE 3 - PRIVATI N.A.

Liquidati Euro

* firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete

IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis





STATUTO Circolo Fotografico Culturale L'Obiettivo (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "CIRCOLO FOTOGRAFICO CULTURALE L'OBIETTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", da ora in avanti denominata "associazione" con sede legale nel comune di Passignano di Prato con durata illimitata, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore")

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, l'associazione si propone di perseguire lo sviluppo di ogni iniziativa che favorisca la promozione della fotografia in ogni suo aspetto, tramite mostre, eventi, pubblicazione di libri, audiovisivi, workshop, corsi di formazione, archivi fotografici, divulgazione multimediale in ogni sua forma fisica e virtuale, gestione di materiale in forma digitale e siti per la divulgazione degli scopi dell'Associazione stessa.

L'associazione si propone altresì di:

- Aderire e/o collaborare con Enti nazionali e/o internazionali di qualsivoglia natura, che operino in ambiti al suo scopo interessanti;
- Fornire ai propri soci il patrocinio nell'ambito di iniziative fotografiche private, quando richiesto;
- Valutare l'affiancamento ad altre realtà consimili o affini, in iniziative anche collaterali alla fotografia, quando queste fossero di interesse e di utilità alla promozione ed attività;
- Curare l'istruzione e l'educazione fotografica dei soci e assisterli nello svolgimento delle proprie attività fotografiche;
- Organizzare e promuovere congressi, mostre, eventi, corsi e convegni fotografici in genere;
- Stimolare tutte le attività culturali e di solidarietà connesse allo sviluppo ed alla realizzazione della persona.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento delle finalità che persegue, l'Associazione potrà:

- Prendere in locazione, e gestire beni mobili ed immobili;
- Pubblicare saggi e scritti in materie sociali, culturali ed educative;
- In via sussidiaria e meramente strumentale, avvalersi di collaboratori esterni per svolgere prestazioni e servizi per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Per realizzare le attività che l'Associazione si prepone, è prevista la facoltà di richiedere contributi, stipulare contratti e convenzioni con Enti Privati e Pubblici, che intendano sviluppare progetti rientranti tra le finalità per cui l'Associazione stessa è nata.

L'Associazione può, inoltre, intrattenere rapporti con Istituti di Credito o altri Enti Pubblici, ivi comprese aperture di conto corrente o di deposito, richieste di affidamento a breve e lungo termine, concessioni di fidejussioni e/o garanzie attive e passive.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario o annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari, che in ogni caso devono intendersi a fondo perduto. Pertanto, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'ente, si potranno vantare diritti di rivalsa nei confronti di quanto precedentemente versato.

Il versamento della quota associativa non dà vita ad altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione, trasmissibili in qualsiasi modo a terzi.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione per decisione degli Organi Sociali o per il mancato pagamento della quota annuale*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o per il mancato pagamento della quota sociale, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* dalla data in cui l'Organo di Amministrazione approva la richiesta.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- l'Organo di controllo;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta anche via mail o sistemi elettronici tracciabili, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eleggere tra i propri componenti a maggioranza dei presenti sia il Presidente che il vicepresidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieleggibili.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il *Presidente* rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il *Presidente* convoca e presiede l'Assemblea dei soci e l'Organo di Amministrazione.

Il *Presidente* un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci indicando nuove elezioni.

Il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni

e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità - la richiesta deve pervenire via mail alla mail della associazione almeno 5 giorni prima dell'accesso.

ART. 18 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

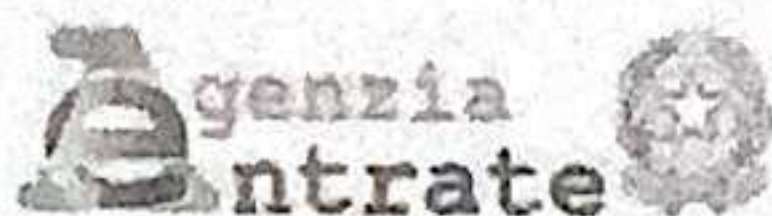
ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: UDINE

UFFICIO TERRITORIALE DI: UDINE

Registrazione di Atto Privato

Il 28/02/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIQ, serie 3, numero 425

data di stipula: 28/01/2025

ident.vo telematico: TIQ25L000425000UC per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94005690303				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24